

Esente loro delegata fg 1°

90

ORIGINALE

Copia Notarile
25 NOV. 2014

Studio Legale Biagini

Via G. ASCOLI 61 - 54100 MARINA DI MASSA (MS)
Via B. CROCE 6 - 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 796173 & FAX 0585 869267
Via BATTIFERRO N° 63 - RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL. 0432 917205

TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 CPC

TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITO IN CANCELLERIA
Massa 10 NOV. 2014
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

BARATTINI VALENTINA, nata a Carrara (MS) il 12/04/1979 e residente in Via A. Salvetti 190 54100 Massa (MS), cf BRT VNT 79D52 B832 G, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Massa, Via B. Croce 6, presso lo studio e nelle persone degli Avv.ti Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y) e Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), che la assistono, rappresentano e difendono per delega posta a margine del presente atto, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

Delego a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, compresa la fase esecutiva e comprese l'eventuale giudizio di opposizione

Avv. Daniele Biagini
Avv. Francesco Bertolini

ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, proporre riconvenzionale, proporre gravami, farsi sostituire. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

Eleggo domicilio:
Presso lo studio dell'Avv. Daniele Biagini
sito in Massa (MS) Via Croce, n. 6

Barattini Valentina

PREMETTE

- 1 che la parte ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la Classe di Concorso A025 - Disegno e storia dell'arte, per la Classe di Concorso A028 - Educazione artistica, ed è oggi inserita nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, II Fascia (di cui al DM 131/2007 e DM 353/2014);
- 2 che la parte ricorrente conseguiva i titoli di abilitazione all'insegnamento nelle suddette materie/classi di concorso a seguito del conseguimento del diploma presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, in data 14/06/2007, come da certificazione che si produce in atti;
- 3 che la parte ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle cd "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento", del personale docente ed educativo della Provincia di Massa Carrara, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Massa Carrara;

Visto per autentica

Avv. Daniele Biagini
Daniele Biagini
Avv. Francesco Bertolini
Francesco Bertolini



- 4 che si premette, ai fini di una migliore disamina della questione sottesa alla presente azione, che la detta graduatoria è da considerarsi unica, anche se regolata da scadenze temporali di vigenza (di cui ai DM nel prosieguo): dapprima, biennali, e poi, triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001, conv., con modd., nella L. n. 146 del 2011); infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, DL n. 97 del 2004, conv., con modd., nella L. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale;
- 5 che, in forza dell'emanazione, in data 16 marzo 2007, del D.D.G. relativo all'aggiornamento, all'inserimento e all'eventuale cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti, la parte ricorrente presentava apposita domanda al Miur – Ufficio Scolastico Territoriale di Massa Carrara, di iscrizione/inserimento nelle cd Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) III Fascia del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, per le Classi di Concorso A025 – Disegno e storia dell'arte e A028 – Educazione artistica;
- 6 che, a seguito di accoglimento della domanda, la parte ricorrente era regolarmente inserita a pieno titolo nella III (terza) Fascia di dette graduatorie, in particolare nella posizione n. 8 classe A025 con punteggio utile iniziale pari a punti n. 49 (quarantanove), nella posizione n. 44 classe A028 con punteggio utile iniziale pari a punti n. 17, come si evince dall'estratto di graduatoria che si produce;
- 7 che, successivamente, la parte ricorrente era destinataria di incarichi brevi e/o saltuari, quale insegnante nella scuola secondaria, presso istituti e scuole nella Provincia di Massa Carrara, e maturando così punteggio utile;
- 8 che, quindi, la parte ricorrente era regolarmente iscritta/inserita nella graduatoria provinciale definitiva, in particolare, ai fini della nomina e sottoscrizione di contratti a termine;
- 9 che, in conseguenza del successivo aggiornamento, di cui al DM 42/2009, la parte ricorrente presentava, secondo le modalità e termini ivi previsti, domanda di aggiornamento per la graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo per gli AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011, a seguito della quale la stessa ri-

COF



maneva inserita nella GAE di appartenenza e nella posizione spettante;

10 che tale condizione permaneva fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nell'anno 2011 a seguito del provvedimento quale il DM n. 44 del 12 maggio 2011, di successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

11 che la parte ricorrente ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie nel termine indicato, per gli AA.SS. 2011/2013, dal DM 44/2011, ex art. 1, comma 1, ove così era stabilito: "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.";

12 che, ex art. 9 DM ultimo citato, il termine di presentazione delle domande era stabilito in n. 20 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it), ovvero la data del 01/06/2011;

13 che, pertanto, la parte ricorrente era esclusa dalla graduatoria ad esaurimento (ex permanente) per gli AA.SS. 2011/2013;

14 che, cioè, in conseguenza della suddetta mancata presentazione della domanda nei termini, la parte ricorrente subiva la cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2011/2013, e cioè per gli anni di vigenza di dette graduatorie;

15 che la parte ricorrente non riceveva alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del Miur;

16 che, conseguenza della cancellazione, la parte ricorrente non poteva essere attinta dalle graduatorie dette, per gli AA.SS. Successivi (nello specifico 2011/2013), quale possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine, nell'ambito della Provincia di Massa Carrara, né, pacificamente, conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;

17 che, è bene precisare, la parte ricorrente ometteva di presentare la domanda di aggiornamento, confidando nel chiaro dettato letterale della norma, che prevede il c.d. reinserimento nelle GAE a seguito di nuova domanda, di cui al prosieguo;

- 18 che, cioè, mai la parte ricorrente ha manifestato una volontà contraria ad un'esclusione/cancellazione definitiva dalle Gae, né la legge prevede tale conseguenza;
- 19 che, in data 01/04/2014, con circolare ministeriale quale il DM 235/2014, veniva disposto dal Miur l'“*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17*”;
- 20 che, quindi, il Ministero convenuto provvedeva ad un nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), con possibilità di aggiornamento/reinserimento per il personale docente ed educativo in possesso dei requisiti richiesti;
- 21 che, in data 16/04/2014, nei termini previsti dal medesimo DM 235/2014, la parte ricorrente, già inserita e, quindi, in possesso dei titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Classe di concorso A025 e A028, in occasione del predetto aggiornamento GAE per il triennio 2014/2017, presentava domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatoria già di appartenenza, quale la III (terza) Fascia delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per la Classe di concorso A025 Disegno e storia dell'arte e A028 Educazione artistica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara;
- 22 che tale domanda era predisposta con apposito modello/fac-simile ai sensi del DM 235/2014, art. 9;
- 23 che, inopinatamente, in data 27/08/2014, il Miur – Ufficio Scolastico Territoriale di Massa, con provvedimento prot. n. 3666/2014, a firma del Dirigente p.t., disponeva per il rigetto della domanda dalla parte ricorrente e, quindi, per l'esclusione della stessa dalle Graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio AASS 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, Classe di Concorso A025 e A028;
- 24 che nel citato provvedimento si legge, quale motivazione di esclusione: “*Mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 e 10 D.M. 235 dell'1/04/2014*”;
- 25 che, quindi, il motivo dell'esclusione della parte ricorrente dalle graduatorie è che, secondo la concisa motivazione di cui sopra, la stessa non presentava i requisiti e/o condizioni quali, ex art. 1 Dm 235/2014, “*essere personale docente inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III, e IV delle GAE costituite in ogni provincia*”, e che a

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE UNICO N.F.
Via S. ROSSALE D. 102
51100 MASSA CARRARA



mente dell'art. 1, lett. b), di detto DM "a norma dell'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria";

26 che, è bene precisare, già il DM 42/2009 prima e il DM 44/2011 poi, individuavano, quale motivo di cancellazione definitiva dalle Gae, la mancata presentazione della domanda di aggiornamento nei termini stabiliti;

27 che tale provvedimento di esclusione, ai danni della parte ricorrente, è illegittimo in quanto infondato in fatto e in diritto, contrario alla normativa imperativa di legge e discriminatorio e se ne chiede l'annullamento e/o la sua disapplicazione, unitamente ad ogni atto presupposto e conseguente in danno della parte ricorrente, per i motivi che seguono;

28 che è diritto della parte ricorrente al suo reinserimento/aggiornamento nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) nella posizione utile e con il punteggio maturato;

29 che, infatti, la parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda in data 16/04/2014, era in possesso dei requisiti di legge per il reinserimento nella III (terza) fascia delle graduatorie ad esaurimento (o quella meglio vista) della Provincia di Massa Carrara, così come richiesto e previsto dalla normativa di legge, quale l'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004, nonché ex art. 3 e 97 Cost.;

30 che, in ordine ai requisiti previsti e richiesti dalla normativa citata, fonte di rango superiore alle circolari e/o regolamenti del Miur, si rileva quanto segue;

31 che la parte ricorrente era già inserita nella GAE (ex permanente) sin dall'anno 2007, in occasione dell'allora vigente sistema di reclutamento del personale e, pertanto, soddisfaceva i requisiti ex art. 1, comma 1bis, L. 143/2004;

32 che così recita l'art. 1, comma 1 bis, della L. 143 del 04/06/2004: "1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui



all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”;

33 che il testo normativo è molto chiaro e non si presta ad interpretazioni del testo difformi e/o contrarie dal consentire alla parte ricorrente, già inserita nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) nella classe di concorso sopraddetta, di essere reinserita nella stessa a seguito di apposita domanda, così come previsto dal Decreto Ministeriale, e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

34 che la graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza diversi (dapprima biennali e, poi, triennali), ed infatti, la disposizione di modifica dell'art. 1, comma 4, DL n. 97 del 2004, conv., con modif., nella L. 143/2004, parla di “aggiornamento” delle graduatorie, che, quindi, rimangono le medesime;

35 che, pertanto, il DM 235/2014 (e così come i DM relativi agli AASS precedenti, DM 44/2011 e DM 42/2009), oggi impugnato, è illegittimo nella parte in cui prevede e dispone che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria” e/o comunque esclude il reinserimento/aggiornamento nella stessa della parte ricorrente;

36 che l'interpretazione della normativa, quale qui prospettata, è stata fatta propria anche dal D.D.G. del Miur, in data 16/3/2007, (e, quindi, dallo stesso Ministero convenuto in data successiva alla emanazione della L. 143/2006), il quale, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito all'art. 1, comma 3, quanto segue: “A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduato-

MINISTERO UNICO
INTEGRALE D.
Via S. REMIGIO D.
54106
COA



ria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.”;

37 che, pertanto, è ancor più palese la illegittimità dei provvedimenti quali il DM 42/2009 e/o DM 44/2011 e/o DM 235/2014 e/o altro atto meglio visto, nella parte di interesse, e quindi, del provvedimento di esclusione della parte ricorrente qui impugnato;

38 che, quindi, si chiede che l'On.le Giudicante voglia disapplicare e/o annullare l'atto amministrativo, in quanto in aperta difformità e/o in contrasto e/o in violazione della normativa di legge, di rango superiore;

39 che, infatti, l'esclusione della parte ricorrente dalle Graduatorie ad esaurimento è in aperta e chiara violazione della disposizione di legge, quale l'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004;

40 che la L. 143 del 04/06/2004 prevede al suo art. 1, comma 1 bis, che dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. 297/1994 s.m.i. della scuola avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria;

41 che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento, sempre secondo la detta disposizione, comporta la cancellazione dalla graduatoria ma solo per gli anni scolastici successivi;

42 che, in ogni caso, la cancellazione e/o esclusione non è definitiva;

43 che, cioè, la legge consente, a domanda dell'interessato, da presentarsi nei termini fissati per l'aggiornamento delle graduatorie, il reinserimento del docente nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

44 che, in buona sostanza, la norma di legge, di rango superiore al regolamento e/o circolare ministeriale, ha da un lato previsto la conseguenza della esclusione dalla



Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

* * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali classe di concorso A025 e A028 valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria detta, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Gae, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio XIV Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, con sede in Via Pascoli 45, 54110 Massa, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.uspms.it o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
TOSCANA
Via Pascoli 45
54110 Massa Carrara

COP



tuali maggiori punteggi maturati e/o maturandi da riconoscersi;

52 che il Miur ha già provveduto all'aggiornamento delle graduatorie con lo scioglimento delle riserve anche per la classe di concorso che qui interessa, in funzione del corrente anno scolastico 2014/2015 nonché per i successivi, pertanto è necessario procedersi in via d'urgenza;

53 che, pertanto, l'accoglimento della presente domanda, in via provvisoria, consentirebbe alla parte ricorrente la possibilità di essere destinataria di incarichi e/o nomine brevi;

PERICULUM IN MORA

54 che in termini di danno grave e irreparabile, si evidenzia quanto segue;

55 che la parte ricorrente è oggi inserita nella graduatoria cd di circolo e di istituto, fascia II, per incarichi e supplenze brevi e saltuarie;

56 che, in ordine a detta graduatoria di circolo e di istituto, dall'inizio del corrente anno scolastico la parte ricorrente non ha ricevuto alcuna convocazione e/o incarico da istituti e scuole;

57 che, in considerazione della posizione utile maturata nella graduatoria ad esaurimento, la parte ricorrente potrebbe, invece, essere convocata per incarichi e/o supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;

58 che, sul punto, si rappresenta che nell'ultimo anno scolastico, A.S. 2013/2014, tutti i candidati della GAE Classe A025 sono stati attinti, con esaurimento della stessa, ed addirittura l'Amministrazione ha dovuto pescare alcuni insegnanti da altre graduatorie;

59 che, quanto sopra, rileva ai fini di un'elevata probabilità circa un'assegnazione e/o incarico, indispensabile ai fini del proprio sostentamento e della famiglia;

60 che, pertanto, i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i diritti della parte ricorrente;

61 che, infatti, la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, di punteggi di graduatoria, conseguenti i mancati incarichi e utili all'ottenimento di incarichi per gli anni futuri, sia della possibilità di percepire una retribu-

zione;

62 che, infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze la parte ricorrente matura un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche ai fini di un'eventuale nomina in ruolo, sia la possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo;

63 che, la parte ricorrente non ha altri redditi da lavoro che gli consentano di vivere una vita libera e dignitosa;

64 che la parte ricorrente è sposata ed ha n. 1 figli, Giulia;

65 che la parte ricorrente è gravata da un mutuo immobiliare di prima ed unica unità immobiliare, con ben n. 282 rate mensili da € 510,24 ciascuna ancora da versare, estinzione prevista nell'anno 2038;

66 che, altresì, la parte ricorrente deve fronteggiare le spese e i costi per il mantenimento della figlia minore, Giulia, di anni 14, ancora in età scolastica e, quindi, economicamente non autosufficiente;

67 che, in conseguenza di quanto sopra, la parte ricorrente necessita di una fonte di reddito, anche minima, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine, seppur breve e saltuaria, con il Miur, in forza e conseguenza del suo immediato reinserimento in GAE;

68 che l'attesa di un processo ordinario, con i noti tempi del Tribunale di Massa, in conseguenza del notevole carico di ruoli, determina per la parte ricorrente una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti;

69 che in ordine al diritto ad una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC, è notoria la condizione di vita di un lavoratore privo di occupazione e retribuzione;

70 che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di inoccupazione e di incertezza per il futuro, causa la grave crisi economica in atto, anche nella Provincia di Massa Carrara, in grado di incidere sul suo stato psico-fisico, e nel caso specifico l'ingiustizia subita potrebbe aggravare tali condizioni generali;

71 che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali,

UFFICIO UNICO
TRIBUNALE DI MASSA
VIA EMIGRATI

33



danni non risarcibili per equivalente;

che tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Massa, affinché, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche **inaudita altera parte**, voglia, in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A025 Disegno e Storia dell'arte, Classe di concorso A028 Educazione artistica, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (o quella meglio vista), e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Massa e Carrara, in persona del Dirigente p.t., con sede in via Pascoli, Massa, di inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A025 Disegno e Storia dell'arte, Classe di concorso A028 Educazione artistica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (o quella meglio vista), e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione anche a mezzo telefax.



Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

* * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali classe di concorso A025 e A028 valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria detta, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Gae, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio XIV Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, con sede in Via Pascoli 45, 54110 Massa, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.uspms.it o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO XIV AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Via Pascoli 45, 54110 Massa Carrara

COP



modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Gae, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati (come del resto, già successo per il provvedimento di esclusione della parte ricorrente, che è stato pubblicato sul sito internet).

Che detta modalità è già disposta dal questo Ecc.mo Tribunale, come si evince dalla pubblicazione sul sito internet www.uspms.it di un ricorso giudiziale con potenziali controinteressati (doc. 13).

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al Miur convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio XIV Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, con sede in Via Pascoli 45, 54110 Massa, sito istituzionale www.uspms.it o altro meglio individuato.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

1. Certificati e titoli abilitativi



2. DDG 16/03/2007 e allegati
3. Estratto elenco GAE Fascia 3 Classe A025 Classe A028
4. DM 42/2009 e allegati
5. DM 44/2011 e allegati
6. DM 235/2014 e allegati
7. Domanda di reinserimento/aggiornamento in GAE del 16/04/2014
8. Provvedimento di esclusione prot. 3666 del 27/08/2014
9. Stato di Famiglia
10. Certificazione mutuo Banca Popolare di Puglia e Basilicata
11. Estratto graduatoria circolo e di istituto 2014
12. CCNL Scuola 2007
13. Stampa videata del sito istituzionale UST Massa Carrara www.uspms.it
14. Normativa citata
15. Giurisprudenza

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanze pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Verdoliva Vincenzo, Freschi Alessandra, Barattini Romano, Barattini Marco, certa Si.gra Lorian, certa Sig.ra Nadia, colleghe della parte ricorrente, con riserva di indicazione nominativa, il provveditore agli Studi p.t. o chi per esso, il Direttore p.t.

UFFICIO UNICO
TRIBUNALE P.
VIA VENEZIA



della filiale Banca Popolare di Puglia o chi per esso, con riserva di ulteriore estensione e indicazione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.



Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente ai sensi di legge.

Salvis juribus.

Massa, 7/11/2014

Avv. Daniele Biagini
Avv. Francesco Bertolini





TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE LAVORO

R.G.n. 846/14
Cron. 3290

UFFICIO NOTTIERO
TRIBUNALE DI MASSA
Via S. Maria
0475 210 210

Il Giudice del Lavoro, Dr
-letto l'istanza che precede;
-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;
-riservato ogni provvedimento;

dispone

la comparizione delle parti dinanzi a sè in questo Tribunale sito in
Massa Piazza De Gasperi n.1 per l'udienza del 05-12-14 ore 10,30
mandando a parte istante di provvedere a notificare a controparte
copia autentica dell'istanza e del presente pedissequo decreto non
oltre il 21-11-14.

CO

Autorizza la notifica a mezzo fax ai CONTROINTERESSATI MEDIANTE

PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AMMINISTRA. UFF. SCICAST. REG. p la
TOSCANA entro 5 giorni dalla Prov. di Massa Carrara web. nspms.it
Massa, 12-11-14

Il Cancelliere
Ornella Guelfi
Ornella Guelfi

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Erminia Agostini*

Depositato in Cancelleria il 12.11.14

IL SEGRETERIO CANCELLIERO
Ornella Guelfi
Ornella Guelfi



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Noi sottoscritti Avv. Daniele Biagini e Avv. Francesco Bertolini

attestiamo


ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 , che la presente copia cartacea del ricorso ex art. 700 cpc., depositato in data 10/11/2014, iscritto al RL 876/2014, Tribunale di Massa, dott.ssa Agostini, e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, composta di n. 16 pagine (esclusa la presente), è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta ed inviata allo scrivente studio via pec a mezzo cancelleria.

Massa, 17/11/2014

Avv. Daniele Biagini



Avv. Francesco Bertolini



MASSA
10/18

PIA

UFFICIO REGIONALE
TRIBUTARIO - L. 11.07.1986
Via S. Remigio 10
04100. T. 0471

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep del Tribunale di Massa, ho notificato il suesteso atto a: **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*/legale rappresentante, domiciliato *ex lege* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di GENOVA, corrente in Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100 GENOVA (GE)**

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE AI
SENSI DI LEGGE - DA ...
20 NOV 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
PAOLO BERNARDONI

MASSA
MASSA
MASSA

